

particolare, il comma 661, dell'articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede per le autonomie speciali, in aggiunta al rispetto del patto di stabilità, un ulteriore meccanismo di concorso al risanamento della finanza pubblica in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna delle predette autonomie sul complesso della finanza regionale e locale, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali e, dunque, nella direzione di un potenziamento dell'autonomia, con l'acquisizione di ulteriori competenze amministrative, anziché vedere ridotto l'ammontare delle risorse disponibili. La Provincia Autonoma di Trento, in attuazione della normativa di cui sopra, ha elaborato una proposta organica di norme di attuazione che ha presentato all'attenzione della Commissione dei Dodici. Allo stato attuale tale proposta è all'esame dei singoli ministeri competenti. Per quanto riguarda le somme relative al concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica statale, iscritte nel bilancio provinciale fra le partite di giro, l'art. 25 della Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia Autonoma di Trento - legge finanziaria 2008" ha previsto che a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, possono essere conservate tra i residui, se i provvedimenti che disciplinano il concorso non sono approvati entro la fine dell'esercizio d'iscrizione a bilancio delle medesime somme. In tal caso la Provincia è autorizzata ad assumere le spese direttamente a valere sulle somme iscritte fra le partite di giro. Le somme relative al concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica per l'anno 2007 ammontano a 75 milioni di euro e a 77,5 milioni per l'anno 2008.

Infine, è importante evidenziare un'ulteriore novità introdotta dalla finanziaria per il 2007: l'art. 1 comma 656 prevede l'avvio, a decorrere dall'anno 2007, di una sperimentazione al fine di assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. Tale comma ha previsto anche di rinviare la definizione del saldo stesso e le modalità di sperimentazione a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, approvato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. La Provincia Autonoma di Trento si è fatta promotrice di tale nuova metodologia per definire il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale che consente di abbandonare, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, la logica dei tetti di spesa, per assumere a riferimento il sistema dei saldi di bilancio. A tal fine la Provincia Autonoma di Trento ha proposto ancora nel primo semestre dell'anno 2007 la metodologia applicativa chiedendo l'attivazione delle procedure previste dalla legge finanziaria statale. Con deliberazione n. 181 del 20 settembre 2007 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha indicato, tra le regioni prescelte per l'avvio della sperimentazione, anche la Provincia Autonoma di Trento. Nel 2007 la Provincia Autonoma di Trento ha comunque effettuato una nuova impostazione del patto, assumendo a riferimento due diverse metodologie: quella concernente l'indebitamento o l'accreditamento netto determinato secondo le regole SEC95, utilizzata in sede europea, e quella basata sul principio di competenza mista, previsto esplicitamente dall'art. 1 comma 665 della Legge n. 296/2006 e richiamato dall'art. 1 comma 385 della Legge n. 244/2007, in base al quale il saldo è determinato dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente del bilancio e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale. Relativamente alla prima impostazione (SEC95), la sperimentazione è stata effettuata in collaborazione con il Servizio Statistica della Provincia e con il costante supporto dell'ISTAT nazionale. I risultati della stessa sono stati presentati alla Ragioneria generale dello Stato già nel mese di giugno 2007. La sperimentazione secondo il principio di competenza mista non ha per contro presentato problemi applicativi, tenuto conto che si basa esclusivamente sull'elaborazione di dati di competenza e di cassa e pertanto non si è reso necessario nessun confronto di analisi e approfondimento con i competenti organi statali. Entrambe le sperimentazioni consentono di predeterminare e garantire il concorso della Provincia al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale ed in particolare il concorso al rispetto dei vincoli assunti dall'Italia in sede europea. Allo stato attuale non è ancora conclusa la verifica da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze della sperimentazione effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento.

3.2 Finanza locale e rispetto da parte del comparto Enti Locali degli obblighi imposti dal patto di stabilità Interno.

Ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 la Provincia ha disciplinato, con appositi Protocolli d'intesa in materia di finanza locale, l'adesione al patto di Stabilità Interno, a partire dal 2000, anche dei Comuni trentini.

Nella Provincia esistono 223 Comuni, di cui 11 vanno a comporre 3 Unioni di Comuni²⁹. Dodici Comuni e una Unione di Comuni hanno una popolazione superiore ai 5 mila abitanti. Sul territorio esistono inoltre 11 Comprensori, tutti con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

Non sono state mai applicate ai Comuni trentini ed alle loro Unioni le disposizioni fissate annualmente a livello nazionale per gli enti locali delle regioni ordinarie, essendo intervenuti, entro i termini prescritti dalla vigente disciplina, gli accordi fra la Provincia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come indicato nelle varie finanziarie statali.

La regolazione operativa del patto di stabilità è affidata al Servizio Autonomie Locali che vi provvede in collaborazione con il Consiglio delle autonomie³⁰.

La Giunta provinciale, d'intesa con la Rappresentanza unitaria dei Comuni, ha definito, per gli anni 2000/2002³¹, per gli anni 2003-2005³² e per gli anni 2006-2008³³ i criteri e le modalità per il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità provinciale, prevedendo interventi analoghi a quelli definiti dalla normativa nazionale ma adeguati alle peculiarità della realtà locale.

Di seguito verrà illustrato sinteticamente per gli anni 2006 e 2007 quanto previsto dalla disciplina e i relativi esiti.

Secondo quanto stabilito con deliberazione n. 581 di data 24 marzo 2006 e ss.mm., nel 2006 i Comuni e loro Unioni erano chiamati a contenere il proprio saldo finanziario di parte corrente³⁴ entro i limiti del saldo del 2004 o della media dei saldi del 2003, 2004 e

²⁹l'Unione Comuni del Bleggio Inferiore Lomaso, che comprendente i Comuni di Lomaso e di Bleggio Inferiore, l'Unione Comuni valle di Ledro, che comprendente i Comuni di Bezzecca, di Concei, di Molina di Ledro, di Pieve di Ledro, di Tiarno di Sopra e di Tiarno di Sotto e l'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero che comprendente i comuni di Sagron Mis, di Siror e di Tonadico.

³⁰ La funzione inerente la finanza locale trova il proprio riferimento normativo nella legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni e si esplica nel raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del protocollo d'intesa che annualmente viene sottoscritto tra Rappresentanza unitaria dei Comuni e Giunta Provinciale; in attuazione dell'art. 81 dello Statuto.

³¹ deliberazione n. 7408 del 19 novembre 1999 "Disciplina del patto di stabilità provinciale" successivamente modificata con deliberazione n. 7956 del 30 dicembre 1999, con deliberazione n. 252 del 7 febbraio 2003 e con deliberazione n. 729 del 28 marzo 2003.

³² deliberazione n. 730 del 28 marzo 2003 "Disciplina del patto di stabilità per il triennio 2003-2005" successivamente modificata con deliberazione n. 496 del 5 marzo 2004, con deliberazione n. 524 del 18 marzo 2005.

³³ deliberazione n. 581 del 24 marzo 2006 "Disciplina del patto di stabilità per il triennio 2006-2008", deliberazione n. 406 del 2 febbraio 2007 "Decisioni del tavolo tecnico paritetico permanente in materia di misure di contenimento della finanza pubblica, assunte nella seduta di data 29 gennaio 2007", deliberazione n. 1088 del 25 maggio 2007 "Approvazione deroghe specifiche all'applicazione dell'art. 19, comma 2 della Lp 29 dicembre 2006", deliberazione n. 1886 del 07 settembre 2007 "Decisioni del tavolo tecnico paritetico permanente in materia di misure di contenimento della finanza pubblica, assunte nella seduta di data 27 giugno 2007.""

³⁴ il prospetto per il calcolo del saldo finanziario 2006 desunto dalla del. n. 406 del 23 febbraio 2007 è il seguente:

(dati espressi in Euro)		
A1	Entrate tributarie (titolo I)	+
A2	Entrate extra-tributarie (titolo III)	+
A3	Trasferimenti per funzioni delegate	+
A4	Incentivo per gestioni associate ⁽¹⁾	+
A5	Quota 'personalizzazione' ⁽²⁾	+
A6	Quota avanzo vincolato applicato per il finanziamento di spese correnti	+
A7	Rimborsi per il Progetto sicurezza	-
A8	Entrate <i>una tantum</i> per il finanziamento della spesa d'investimento	-
A	Entrate correnti nette	0 +
B1	Titolo I spese	+
B2	Interessi passivi	-
B3	Spese finanziate con oneri di urbanizzazione	-

2005, secondo il parametro più favorevole, peggiorato/a del 4%. La verifica risulta vincolante solo a consuntivo e a livello di comparto, nel senso che, qualora nel corso del triennio 2006-2008 il comparto dei Comuni Trentini e loro Unioni non abbia fornito il proprio apporto al risanamento della finanza pubblica, saranno adottate opportune misure correttive volte al contenimento della spesa nei confronti degli Enti inadempienti. I risultati del monitoraggio provinciale hanno rilevato che nel 2006 a fronte di un saldo-obiettivo di -193,8 milioni di euro, il saldo finanziario complessivo è stato pari a -172,3 milioni di euro, con un miglioramento di 21,4 milioni di euro (11,1%). Nel 2006, il comparto di Comuni e loro Unioni ha pertanto conseguito l'obiettivo. A livello disaggregato su 215 enti, tra Comuni e loro Unioni, hanno raggiunto l'obiettivo 186 enti. Secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2006, la spesa del personale 2006 di Comuni, loro Unioni e Comprensori, al netto dei maggiori oneri contrattuali di competenza, doveva essere contenuta entro i limiti della spesa del personale 2005 ridotta dell'1% calcolato sulla spesa del personale 2004. I Comuni con meno di 5 mila abitanti avevano la possibilità di conseguire detto obiettivo intervenendo con misure compensative su altri interventi della spesa corrente.

Il contenimento della spesa del personale risultava vincolante per i singoli Enti, nel senso che qualora l'obiettivo non era conseguito a livello di comparto nel corso del 2006 sarebbero state adottate opportune misure di razionalizzazione della spesa nei confronti degli Enti inadempienti. A livello aggregato l'obiettivo di contenimento della spesa di personale è stato conseguito e pertanto non sono state adottate le previste misure di razionalizzazione della spesa corrente nei confronti degli Enti inadempienti. Per i Comuni e loro Unioni, a fronte di un obiettivo di spesa di 185,0 milioni di euro, l'effettiva spesa del personale 2006 è stata pari a 182,1 milioni di euro, con una riduzione di 2,853 milioni di euro (1,5%) che si è aggiunta al contenimento dell'1%, portando ad un miglioramento effettivo di spesa complessiva di 4,530 milioni di euro (2,4%). Con riferimento ai Comprensori, dato un obiettivo di 12,8 milioni di euro, l'effettiva spesa del personale 2006 è stata di 12,6 milioni di euro, con una riduzione di 168 mila euro (1,3%) che, sommata al contenimento dell'1%, ha portato ad un miglioramento effettivo di spesa complessiva di 292 mila euro (2,3%). A livello disaggregato rispetto a 214 enti, 186 Comuni e loro Unioni hanno contenuto la propria spesa del personale entro i limiti fissati. Degli 11 Comprensori sottoposti a monitoraggio, tutti con popolazione superiore a 5 mila abitanti, 10 hanno rispettato l'obiettivo.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2007, sottoscritto in data 31 ottobre 2006 tra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, nell'allegato 1 ha definito le misure per assicurare il concorso delle Autonomie locali al risanamento della finanza pubblica nazionale per gli anni 2007, 2008 e 2009. La legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, all'articolo 19, in linea con le misure previste dal Protocollo d'intesa, ha fissato le disposizioni in materia di concorso degli Enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale per il triennio 2007-2009. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni e dei principi fissati nel Protocollo d'intesa e nella Legge finanziaria provinciale del 2007 in relazione alle misure di contenimento della finanza pubblica nazionale per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Protocollo d'intesa ha previsto l'istituzione di un tavolo tecnico paritetico permanente costituito da rappresentanti della Provincia e dei Comuni³⁵. Per l'anno 2007 sono stati inclusi nella normativa per il rispetto del patto anche i Comprensori. L'apporto dei singoli

B4	Spese correnti <i>una tantum</i> finanziate con avanzo d'amministrazione		-
B5	Spesa annua per il Progetto sicurezza		-
B6	Indennità percepite dagli Amministratori ⁽³⁾		-
B7	Spesa per personale ausiliario delle scuole trasferito alla Provincia		-
B	Spese correnti nette		0
C	Saldo finanziario		0

⁽¹⁾ L'incentivo è riconosciuto a valere sul Fondo perequativo.

⁽²⁾ La quota è riconosciuta a valere sul Fondo perequativo.

⁽³⁾ Vanno considerate le indennità effettive percepite, ad esclusione dei gettoni di presenza.

³⁵ Il tavolo tecnico è stato istituito e disciplinato con deliberazione n. 195 di data 2 febbraio 2007. Le decisioni assunte hanno prodotto l'emanazione delle seguenti deliberazioni della Giunta provinciale: n. 406 del 23 febbraio 2007, n. 1088 del 25 maggio 2007, n. 1886 del 7 settembre 2007.

Enti locali (Comuni, loro Unioni e Comprensori) al raggiungimento dell'obiettivo fissato è stato definito in modo differenziato in base alla relativa dimensione demografica, attraverso:

- il contenimento dell'andamento tendenziale del saldo finanziario di parte corrente entro il 6% del saldo obiettivo, definito dalla media aritmetica dei saldi finanziari degli anni 2003, 2004 e 2005, per gli Enti con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
- il contenimento della crescita della spesa corrente netta³⁶ entro l'1,8% rispetto al 2006, per gli Enti con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

Per favorire il raggiungimento di questi obiettivi, a tutti gli Enti è stata richiesta la stabilizzazione della dotazione di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio nel corso dell'anno 2006, salvo deroghe (generali e specifiche); per le assunzioni consentite è stato posto l'obbligo ad esperire prioritariamente le procedure del passaggio diretto o della mobilità. Agli Enti oltre 5 mila abitanti è stato inoltre imposto il blocco del turn-over, ovvero il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato dal servizio per pensionamento. Pertanto nel 2007 non c'è il vincolo finanziario per il personale.

Per la verifica degli obiettivi in termini di saldo finanziario e di spesa corrente è stata prevista una prima verifica sui dati di previsione, contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, una verifica di metà anno, sulla base delle previsioni assestate ed una verifica finale, quest'ultima vincolante, sulle risultanze definitive (desunte dai dati del Rendiconto al Bilancio).

Al momento della redazione della presente relazione l'Amministrazione ha comunicato che le risultanze 2007 non sono ancora disponibili, in quanto i rendiconti al bilancio degli enti sono in fase di approvazione. Il rispetto degli obiettivi verrà illustrato quindi nella relazione del prossimo anno. L'amministrazione provinciale ha comunque comunicato che le risultanze della verifica di metà anno (previsioni assestate), evidenziano il raggiungimento dell'obiettivo del saldo finanziario a livello di comparto. Inoltre, quasi il 90% degli Enti con popolazione inferiore a 5 mila abitanti ha raggiunto l'obiettivo del saldo e 19 su 24 Enti oltre i 5 mila abitanti (circa l'80%) ha rispettato l'obiettivo di contenimento della spesa corrente.

Riguardo al contenimento del livello d'indebitamento, definito dal rapporto tra debito residuo e valore aggiunto provinciale, rimane confermata la sua natura puramente consigliata, non essendo prevista l'applicazione di incentivi finanziari o/e penalizzazioni, nonché la sua natura derivata, intendendo il relativo perseguimento strettamente connesso al miglioramento del saldo finanziario.

Con apposito comma delle finanziarie 2006 e 2007 è stato ribadito che spetta all'organo di revisione previsto dall'art. 17, comma 101, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige"), il compito della verifica e del controllo degli adempimenti conseguenti a quanto previsto dalle disposizioni in materia di concorso degli

³⁶ Il prospetto per il calcolo della spesa netta è il seguente:

		(dati espressi in Euro)	
A1	Spesa corrente (titolo I)		+
A2	Interessi passivi		-
A3	Rimborsi (per consorzi/convenzioni/gestioni associate) ⁽¹⁾		-
A4	Quota di spese coperta da relative entrate (per servizi produttivi)		-
A5	Spese per il Progetto sicurezza		-
A6	Spese per funzioni delegate ⁽²⁾		-
A7	Spese per il personale ausiliario delle scuole trasferito alla Provincia		-
A8	Spese correnti finanziate con applicazione dell'avanzo d'amministrazione vincolato ⁽³⁾		-
A9	Spese una tantum		-
A	Spesa corrente netta	0	-

⁽¹⁾ Ricevuti dall'Ente capofila

⁽²⁾ Per i soli Comuni di Trento e Rovereto

⁽³⁾ Va considerato il solo avanzo d'amministrazione costituito da entrate correnti aventi destinazione vincolata per legge.

enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale. Con il comma 5 dell'art. 19 della finanziaria 2007 è stato ribadito che la Provincia, attraverso l'osservatorio economico finanziario degli enti locali di cui all'art. 33 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), nell'ambito della propria attività di analisi dell'andamento della finanza degli enti locali, effettua il monitoraggio e la verifica dell'applicazione delle misure concordate in materia di patto di stabilità. In via generale i Comuni Trentini sono stati anche in precedenza chiamati a comunicare annualmente all'Osservatorio Economico Finanziario degli Enti Locali i risultati effettivamente conseguiti per consentire il monitoraggio dei conti pubblici e l'eventuale adozione delle misure necessarie al risanamento.

Il monitoraggio viene effettuato mediante l'invio, da parte degli Enti, di prospetti allo scopo predisposti, dei dati contabili, da cui sono desunte le risultanze del perseguimento degli obiettivi fissati dal patto di stabilità provinciale. L'Osservatorio Economico – Finanziario degli Enti locali riceve annualmente, dagli Enti, i dati di previsione e i dati definitivi del calcolo del saldo finanziario e del livello di indebitamento, desunti dai rendiconti al bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione del documento contabile.

4. Profili finanziari.

La gestione finanziaria provinciale relativa all'esercizio 2007 è stata disciplinata dalle seguenti norme:

➤ legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (Legge Finanziaria)³⁷;

➤ legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 12 concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2007 ed il bilancio pluriennale 2007 - 2009³⁸";

Si fa presente che non è stato approvato l'assestamento di bilancio, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge di contabilità provinciale³⁹, dal momento che le maggiori risorse derivanti dall'assestamento (definizione dell'avanzo effettivo di amministrazione pari a 345,7 milioni di euro rispetto al 310 milioni presunti) non hanno superato il 3 per cento dei volumi finanziati dal bilancio iniziale (limite pari a 119,4 milioni).

4.1 Legge finanziaria provinciale 2007.

I contenuti della Legge Finanziaria 2007 sono disciplinati dall'art. 26 della legge di contabilità, nel testo novellato dall'art. 35 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20⁴⁰.

³⁷ Pubblicata sul B.U. del 2 gennaio 2007, n° 1, suppl. n° 3;

³⁸ Pubblicata sul B.U. del 2 gennaio 2007, n° 1, suppl. n° 4;

³⁹ Il comma 2 recita: "La presentazione del disegno di legge di assestamento non è obbligatoria nel caso in cui dalla manovra di assestamento derivino maggiori risorse e le stesse non siano superiori al tre per cento dei volumi finanziari del bilancio iniziale. In tal caso la Giunta provinciale trasmette, entro il medesimo termine di cui al comma 1, al Governo ed al Consiglio provinciale la deliberazione di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente prevista dall'articolo 77, primo comma."

⁴⁰ L'art. 35 della Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Legge Finanziaria 2006) ha integralmente sostituito l'art. 26 della legge di contabilità provinciale in materia di legge finanziaria nel modo seguente:

"Legge finanziaria

1. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio, un disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria provvede alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, per adeguarle agli obiettivi della manovra di finanza pubblica. E' volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
3. La legge finanziaria non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore. Può contenere disposizioni di contenuto ordinamentale o organizzativo negli stretti limiti di quanto previsto da questo comma. Contiene esclusivamente:
 - a) autorizzazioni o riduzioni di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono oneri a carattere pluriennale;
 - b) determinazione delle quote di spesa da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono spese la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
 - c) modificazioni delle norme in vigore che incidono su autorizzazioni di spesa, copertura di oneri, partecipazioni azionarie o garanzie fidejussorie;

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A partire dall'esercizio 2007, la legge finanziaria può contenere disposizioni di natura ordinamentale o organizzativa, prima escluse dal disposto del secondo comma dell'ex art. 26, sebbene negli stretti limiti ivi previsti.

Il contenuto obbligatorio della legge finanziaria è fissato nelle lettere da a) a l) del comma 3 del testo novellato dell'art. 26.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge finanziaria deve evidenziare, tra le altre cose, la conformità delle disposizioni contenute nel predetto disegno di legge a quella che è la disciplina vigente in materia di finanza provinciale, in particolare, per quanto attiene alla strumentalità delle disposizioni nella stessa contenute alla realizzazione degli effetti finanziari o di sostegno all'economia.

La Legge Finanziaria 2007, è composta da 80 articoli raggruppati per materia in 14 Capi ed è stata approvata con la legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

Si riassumono nei punti di seguito elencati i contenuti di maggior impatto sulla gestione finanziaria considerata :

CAPO I "Disposizioni in materia di sistema pubblico e di finanza provinciale"

➤ *Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale a tempo indeterminato e relativo limite di spesa (art. 1 della Legge Finanziaria 2005, art. 4 della Legge Finanziaria 2006 e art. 2 della Legge Finanziaria 2007).*

Nel prospetto seguente vengono messe a raffronto le dotazioni fissate (se variate rispetto a quelle già fissate) dalla Legge Finanziaria, per l'anno 2007, con quelle dei due esercizi precedenti.

COMPARTO	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Autonomie locali (dirigenza + personale dipendente)	3.895*	4.115	4.115
Scuola **	2.165	2.165	2.300
Totale dotazione (escluso personale insegnante della scuola a carattere statale)	*		
Scuola (personale insegnante della scuola a carattere statale + personale dirigente scolastico)	6.775	6.775***	6.775***

*numero di unità, fissato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), equivalenti a quelle stabilite al 31 dicembre 2004 che deve essere integrato con il personale transitato dalla Regione, a far data dal 1° agosto 2004, e diminuito dei posti resisi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento o per mobilità.

- d) modificazioni testuali delle norme in vigore che incidono su contributi, finanziamenti, trasferimenti ed entrate, comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società o ad altri soggetti;
- e) disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale
- f) disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno e dalla manovra di finanza pubblica dello Stato;
- g) disposizioni sulla dotazione del personale provinciale e del personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e la copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- h) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia;
- i) proroghe o differimenti di termini;
- j) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle leggi statali che vincolano la Provincia, e in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;
- k) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle norme comunitarie, in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;
- l) abrogazioni espresse di disposizioni provinciali superate, delegificate o non più applicate.
4. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge finanziaria evidenzia anche la conformità delle sue disposizioni alla disciplina di questo articolo, con particolare riguardo alla loro strumentalità alla manovra di finanza pubblica o all'idoneità a realizzare effetti finanziari o di sostegno dell'economia."
- L'art. 41 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, successivamente modificato dal comma 3 dell'art. 27 della legge finanziaria 2007, ha inserito al comma 3 dell'articolo citato la lettera e-bis seguente:
"e-bis) trasferimenti di ulteriori competenze agli enti previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)"

**personale non insegnante delle scuole a carattere statale, personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, personale coordinatore pedagogico e personale assistente educatore.

*** di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico

Il limite di spesa per l'anno 2007, da fissarsi ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale n. 7/1997, è stato modificato, rispetto a quello previsto per il 2007 nella finanziaria 2006, dall'art. 2 della legge finanziaria in euro 297.088.800 per il personale provinciale in servizio escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi e attività sulla base di particolari norme di settore. Rimane invece invariato il limite di spesa per il personale insegnante della scuola a carattere statale, già fissato per il 2007 in euro 331.077.000 nella finanziaria 2006 (incluso gli oneri per la contrattazione collettiva per il biennio 2006-2007).⁴¹ Rimangono invariati anche l'onere derivante dalla contrattazione relativa al personale del comparto autonomie locali, l'onere relativo al personale dello stesso comparto con qualifica di direttore e l'onere per il personale dei comprensori, determinati per l'anno 2007 con la finanziaria 2006 rispettivamente per euro 6.544.00, per euro 616.000 e per euro 1.979.200.

➤ *Blocco delle assunzioni e riduzione della spesa relativa al personale del comparto autonomie locali e altre disposizioni in materia di organizzazione e personale (art. 3).*

Continua il blocco, per il triennio 2007-2009, delle assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato. Eccezioni per Lp n. 10/06 ed esclusioni per vigili del fuoco, nucleo elicotteri, corpo forestale provinciale, personale conservatore libro fondiario e per assunzioni obbligatorie (LP n. 68/1999) e per assunzioni per inquadramenti (art. 8 LP 7/97). Per gli enti strumentali direttive da impartire. Continuano ad applicarsi le misure di contenimento spese di organizzazione della provincia: riduzione spese di funzionamento (es. soppressione e accorpamento di strutture) (ex art. 10 LP n. 20/05);

CAPO II "Disposizioni in materia di partecipazioni in società e altri enti"

Vengono apportate modifiche sostanziali in materia alla LP n. 1/2005 (inserimento nuovo comma all'articolo 18, relativo alla riorganizzazione delle società partecipate della Provincia anche in adeguamento all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223), alla LP n. 3/06 in relazione a società e enti strumentali, alla LP n. 13/1973, alla LP n. 10/1980, alla LP n. 1/2005 in merito alla Patrimonio del Trentino S.p.A., alla LP n. 8/2002, alla LP n. 14/2005.

CAPO II "Disposizioni in materia di finanza locale"

➤ *Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2007-2009 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2007 (art. 19)*

Vengono dettate misure di contenimento della spesa corrente degli enti locali in base al tasso di inflazione programmato per il triennio 2007-2009, distinguendo tra quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti (tasso contenimento anno 2007= 1,8%) da quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (tasso contenimento anno 2007= 2%). Per la determinazione dell'entità della spesa corrente (o saldo obiettivo) la norma rimanda al protocollo d'intesa per enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alla normativa vigente in materia di patto di stabilità per enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il monitoraggio di verifica dell'applicazione delle misure previste da questo articolo sono assegnate all'osservatorio economico finanziario, mentre il compito di verifica e di controllo degli adempimenti spetta all'organo di revisione che deve espressamente indicare nel parere e nella relazione allegata al bilancio;

Per l'anno 2007 gli importi da assegnare ai Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) sono quantificati nella tabella A allegata alla legge finanziaria.

⁴¹ limite fissato ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge provinciale n. 1/2002

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, l'ammontare dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'esercizio considerato è pari ad euro 445.288.767,68, di cui euro 245.029.300,00 per spese correnti ed euro 200.259.467,68 per spese in conto capitale.

L'ammontare dei trasferimenti, previsti nella legge finanziaria, in materia di finanza locale per l'esercizio 2006 era pari ad euro 468.108.377,27, di cui euro 246.347.358,12 per spese correnti ed euro 221.761.019,15 per spese in conto capitale.

Si espone di seguito il raffronto dei trasferimenti di materia di finanza locale previsti nelle leggi finanziarie della Provincia di Trento dall'esercizio 2005 a quello considerato:

SPESE CORRENTI	2005 ⁴²	2006 ⁴³	2007 ⁴⁴
Trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	232.951.528,00	234.815.140,00	243.466.440,00
Interventi di informatizzazione in favore dei comuni	1.899.919,49	1.532.218,12	1.562.860,00
Fondo per il miglioramento della convivenza civile (art. L.P. n. 6/2001)	7.330.000,00	10.000.000,00	0
TOTALE SPESE CORRENTI	242.181.447,49	246.347.358,12	245.029.300,00

SPESE IN CONTO CAPITALE	2006	2006	2007
Fondo per gli investimenti programmati nei comuni	128.150.487,65	99.454.115,45	108.854.566,39
Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale	53.494.990,05	92.395.262,05	88.939.251,29
Fondo ammortamento mutui	2.652.523,14	2.038.455,38	1.479.650,00
Trasferimenti sulle leggi di settore di cui all'art. 14 della L.P. n° 3/1998	6.963.000,00	2.721.000,00	586.000,00
Fondo provinciale per la montagna (art. 3 L.P. n° 17/1998)	3.000.000,00	3.000.000,00	0
Integrazione del fondo per lo sviluppo locale (art. 16, c. 3 bis, L.P. n° 36/1993)	4.168.122,37	8.508.122,37	0
Fondo per il miglioramento della convivenza civile (art. L.P. n° 6/2001)	2.000.000,00	1.500.000,00	0
Integrazione straordinaria del fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale per interventi di prevenzione calamità (art. 16 L.P. 36/1993)	7.000.000,00	5.802.137,00	0
Finanziamenti per interventi compresi nei Patti Territoriali (art. 12 ter, L.P. n° 4/1996)	4.496.926,90	5.941.926,90	0
Interventi per la realizzazione del progetto connettività a banda larga		400.000,00	400.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	211.926.050,11	221.761.019,15	200.259.467,68

TOTALE COMPLESSIVO	454.107.497,60	468.108.377,27	445.288.767,68
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

⁴² Art. 19, Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia Autonoma di Trento (Legge Finanziaria);

⁴³ Art. 16, comma 1, Legge Provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (Legge Finanziaria)

⁴⁴ Art. 19, comma 9, Legge Provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2010 della Provincia autonoma di Trento (Legge Finanziaria)